



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n° 41 del 20.07.2020
Modificato con delibera di C.C. n° 73 del 26.10.2020
Modificato con delibera di C.C. n° 13 del 29.03.2021
Modificato con delibera di C.C. n° 34 del 30.06.2021
Modificato con delibera di C.C. n° 41 del 22.05.2023



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3 Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 7 Soggetti passivi e soggetti responsabili
Art. 8 Locali ed aree scoperte non soggette a tributo
Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
Art.10 bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art.10 ter Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche
Art.11 Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art.12 Costo di gestione
Art.13 Determinazione della tariffa
Art.14 Articolazione della tariffa
Art.15 Periodi di applicazione del tributo
Art.16 Tariffa per le utenze domestiche
Art.17 Occupanti le utenze domestiche
Art.18 Tariffa per le utenze non domestiche
Art.19 Classificazione delle utenze non domestiche
Art.20 Scuole statali
Art.21 Tributo giornaliero



Art.22 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.23 Riduzioni per le utenze domestiche

Art.24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art.25 Riduzioni per il riciclo

Art.26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art.27 Altre agevolazioni ed esenzioni

Art.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art.29 Obbligo di dichiarazione

Art.30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art.30 bis Reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati

Art.31 Poteri del Comune

Art.32 Accertamento

Art.33 Sanzioni

Art.34 Riscossione

Art.34 bis Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli inviti di pagamento

Art.35 Interessi

Art.36 Rimborsi

Art.37 Somme di modesto ammontare

Art.38 Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.39 Entrata in vigore e abrogazioni

Art.40 Clausola di adeguamento

Art.41 Disposizioni transitorie

ALLEGATO A) Categorie di utenze non domestiche.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI", tassa sui rifiuti, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi 641 e seguenti della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. Esso, in considerazione dell'abolizione della I.U.C. disposta a decorrere dal 2020 dal comma 738 dell'art.1 della L.160/2019, dal momento della sua entrata in vigore, sostituisce il "CAPITOLO 4 - Capitolo regolamentare componente TARI" del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C." approvato con Deliberazione n.18 del 28.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.
3. La liquidazione della Tari avviene d'ufficio ad opera del Comune o della Società Concessionaria del Servizio di Gestione e Riscossione del tributo sulla base degli elementi dichiarati o accertati.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente capitolo regolamentare.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).



5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

Art. 3 Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa non inferiore a 2.000 mq., che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 30% il parametro Kd applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.

2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.

4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga". A tal fine il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;



- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



Art. 7 Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 Locali, ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori sempreché i medesimi non siano di fatto utilizzati;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenza gas, acqua e luce).
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - i) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - l) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree delimitate destinate a parcheggio per la clientela.
 - n) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.



3. Sono inoltre escluse dalla tassazione:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali a titolo esemplificativo i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo della superficie tassabile quelle pertinenziali ed accessorie ai locali tassabili quali quelle di accesso, manovra, i parcheggi scoperti gratuiti a disposizione di dipendenti e clienti, le aree verdi nonché ogni altra area scoperta ad eccezione delle aree scoperte operative.

Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla vigente normativa in materia.

2. Sono in particolare escluse:

- a) le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, comprese le attività commesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
- c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
 - i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
 - iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
 - iv) Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che, anche promiscuamente, presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - (1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - (2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (3) non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.



- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
- 3) Sono altresì esclusi dall'obbligo del tributo:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 - b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme speciali.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, o ad attività ad esse assimilabili, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
a) lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
b) laboratori fotografici, eliografie	25%
c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
d) gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
e) laboratori di analisi	15%
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
g) allestimenti, insegne	15%
h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
i) aziende artigiane metalmeccaniche	25%
l) aziende artigiane del legno ed affini ovvero laboratori Artigianali di falegnameria	25%
m) negozi e laboratori di parrucchieri/estetisti	25%
n) aziende tessili	10 %
o) aziende cartotecniche	10%

5. Per fruire della riduzione superficaria prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER; in particolare si dovranno individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione.
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al terzo comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. b).
6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.



Art.10 bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree e con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 10ter Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.



2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo comunica l'esito della verifica all'utente

Art. 11 Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell' L.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio e validato dal soggetto competente in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e successive modifiche ed integrazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.



Art. 13 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e validato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 147/2013 attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, sempreché tale incremento sia almeno del 3%. In ogni caso l'abbattimento non potrà superare il 10% della tariffa. L'abbattimento verrà applicato nell'anno successivo.

Art. 15 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, relative ad unità immobiliari sia di effettiva residenza che tenute a disposizione, condotte da persone fisiche residenti nel territorio del Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del conduttore risultante all'Anagrafe del Comune. In caso di indisponibilità del dato relativo alle movimentazioni anagrafiche, il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Salvo i casi di seguito specificati nel presente comma, sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Sono inoltre esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, gli studenti ed i lavoratori assenti per un periodo complessivo non inferiore a 183 (centoottantatre) giorni consecutivi per anno solare, che presentino regolare contratto di locazione e che dimostrino di essere assoggettati al prelievo sui rifiuti in altro Comune.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, così come per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare anagrafico del conduttore qualora lo stesso sia indicato dal medesimo in sede di dichiarazione del tributo. E' fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare con documentazione probante una diversa particolare situazione.
4. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal conduttore in sede di dichiarazione del tributo.
5. Per le utenze di cui ai commi 3 e 4 che precedono, in mancanza delle indicazioni relative al numero degli occupanti, tale numero è determinato come segue:
 - 1 occupante per unità immobiliari con superficie imponibile inferiore o uguale a 35 mq.
 - 2 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 35 mq. e fino a 50;
 - 3 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 50 mq. e fino a 75;
 - 4 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 75 mq. e fino a 90;
 - 5 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 90 mq. e fino a 115;
 - 6 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 115 mq.;Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.



6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi, se ed in quanto non pertinenze di abitazioni, si considerano utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), istituti sanitari o istituti religiosi e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la destinazione autonoma risulti chiara ed inequivocabile.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tari.

Art. 21 Tributo giornaliero



1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Il tributo non si applica per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente capitolo regolamentare è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone di cui all'art.1, comma 816, della L.27.12.2019, n.160, con le stesse modalità previste per il pagamento del canone stesso dal relativo vigente Regolamento Comunale; il pagamento costituisce l'assolvimento dell'obbligo di denuncia.
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capitolo regolamentare, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
6. L'ufficio competente per gli accertamenti e controlli è l'Ufficio tenuto al rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche temporanee. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui all'art.1, comma 816, della L.27.12.2019, n.160, l'attività di accertamento e recupero relativa all'eventuale mancato versamento della tassa rifiuti giornaliera compete al soggetto gestore unitamente a quella relativa all'eventuale mancato pagamento del canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
9. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della canone per l'occupazione temporanea, risulti inferiore ad €8,00.

Art. 22 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

. TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione



indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%.

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30 %;

2. Per quanto disposto dal comma 2 dell'art.9bis del D.L.28 marzo 2014 n.47, la Tari si applica in misura ridotta di due terzi, per ciascun anno, per l'unità considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.13, comma 2, ottavo periodo, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le medesime sono cumulabili fino ad un massimo del 50% complessivo.

4. Alle utenze domestiche che aderiscono ad iniziative finalizzate al compostaggio dei rifiuti vegetali biodegradabili la tassa è applicata con una riduzione della tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, nella misura del 15% rapportata ad anno, a decorrere dall'attivazione del bio-composter e purché sussistano gli ulteriori requisiti fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 240 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il terzo e il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 25 Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine e secondo le modalità indicate dall'art.10ter, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'30% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

2. Fuori delle zone nelle quali è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 500 metri fino a 1000 metri;
- in misura pari al 35% della tariffa per distanze da 1001 metri fino a 2000 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre 2000 metri.

La distanza sopra indicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, calcolato a partire dal ciglio della strada pubblica, ed escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e vengono meno con il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il diritto.

Art. 27 Altre Agevolazioni ed Esenzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui agli articoli precedenti sono stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, le seguenti agevolazioni.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) *[lettera eliminata]*

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere in via esclusiva le spese di funzionamento;

c) le abitazioni e le relative pertinenze nonché i locali ed aree operative ascritti alle categorie n.7, 8, 13, 14, 15,16,22,23,24,25,26,27,29 (ex Tarsu 2, 3, 4, 13 e 28) siti nella zona limitrofa alla discarica



in loc. BELLADANZA, e più precisamente nelle seguenti porzioni di territorio: Santa Lucia, Ponte d'Avorio, San Savino, San Maiano, Voc. "Ca Belladanza", Castelvecchio, Seripole e San Donino.

3. Per le sole utenze domestiche correlate ad abitazioni e rispettive pertinenze site nelle frazioni di Cinquemiglia e Cornetto, limitrofe alla discarica in loc. BELLADANZA, si applica una riduzione del 20% della tariffa (parte fissa e parte variabile).

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra, fatta eccezione per le esenzioni di cui al comma 2, lett.c) ed al comma 3, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. In particolare, per le medesime si applicano il secondo ed il quarto comma dell'art.23.

5. Per le attività commerciali, artigianali e professionali il cui ingresso principale si affaccia su vie o piazze interessate dalla realizzazione di lavori pubblici che si protraggano per oltre sei mesi determinando la preclusione o la forte limitazione al traffico veicolare - *ove normalmente ammesso* - o comunque un forte disagio al transito pedonale - *ove quello veicolare non è consentito* - è prevista una riduzione del 25% della tariffa (parte variabile e parte fissa). L'agevolazione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto in relazione ai mesi di effettiva durata dei lavori. La Giunta Comunale procederà all'individuazione delle zone di volta in volta interessate sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

6. Per le attività di cui alle categorie 13, 14 ad eccezione delle farmacie, 15, 17,18, 25, 26, che presentano una superficie tassabile ai fini Tari ascritta a tali categorie inferiore a 120,00 mq. si applica, limitatamente a tale superficie, una riduzione del 20% della tariffa (parte variabile e parte fissa). La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

7. Per i locali delle attività di cui alle Cat.13, 14, 15, 17, 18, 19,20,21, 25, 26, 27, 28 siti centro storico di Città di Castello si applica una riduzione del 50% della tariffa (parte variabile e parte fissa). La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

8. Per i locali delle attività di cui alle Cat.22, 23, 24 siti nel centro storico di Città di Castello si applica una riduzione del 20% della tariffa (parte variabile e parte fissa). La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

9. Nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi della Tari relativa ad unità abitative site nel centro storico di Città di Castello e rispettive pertinenze in cui le stesse, unitamente al loro nucleo familiare se composto da più soggetti, abbiano assunto residenza anagrafica e dimora abituale a partire dal 1 gennaio 2019, verrà applicata una riduzione del 40% della tassa dovuta su dette abitazioni e relative pertinenze per il periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di acquisizione della nuova residenza e fermo restando il permanere per tutto il periodo delle suddette condizioni di residenza e dimora abituale. La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

10. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 si precisa che per centro storico di Città di Castello si intende l'insieme delle vie e piazze elencate nella Cat.I^A-CAPOLUOGO (entro le mura) della Tabella "A" del vigente "Regolamento comunale per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche" anche ove eventualmente ridenominate.

11. Ai locali destinati all'attività agrituristica si applica la tariffa di cui alla Cat.07 "Alberghi con ristorante", ridotta del 30%, qualora l'attività agrituristica preveda il servizio di ristorazione, oppure la tariffa di cui alla Cat.08 "alberghi senza ristorante", sempre ridotta del 30%, in caso contrario. La riduzione si applica sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa.

11 bis. Per il solo anno 2020 a favore delle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti emergenziali di interruzione delle attività conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19 ed in coerenza con i contenuti della deliberazione ARERA n.158/2020, sono stabilite riduzioni come di seguito indicato:

- a) la quota variabile della tariffa è ridotta in maniera proporzionale al numero dei giorni di sospensione obbligatoria per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui all'art.1, comma 1.2, della delibera n.158/2020 (*codici Ateco indicativamente riportati nella Tabella 1.a allegata alla delibera*). Per tali tipologie di attività il periodo di



sospensione utile ai fini del calcolo della riduzione è quello individuato nella deliberazione stessa;

- b) la quota variabile della tariffa è ridotta in maniera forfettaria del 25 per cento per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui all'art.1, comma 1.3, della delibera n.158/2020 (*codici Ateco indicativamente riportati nella Tabella allegata alla delibera*);
- c) la quota variabile della tariffa è ridotta in maniera proporzionale al numero dei giorni di sospensione obbligatoria per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui all'art.1, comma 1.4, della delibera n.158/2020 (*codici Ateco indicativamente riportati nella Tabella 2 allegata alla delibera*) per le quali sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura con i provvedimenti governativi emergenziali ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti per l'anno 2020. Per quelle attività di cui all'art.1, comma 1.4, della delibera n.158/2020 sottoposte a sospensione ma che potevano comunque effettuare consegna a domicilio nel periodo di sospensione, ai fini del calcolo della riduzione, si tiene conto anche del periodo in cui era consentita tale limitata attività.

Fermo quanto sopra, in considerazione della significativa riduzione di attività, per le attività scolastiche assoggettate a Tari (*Cod. Ateco 85 e sottocodici*) che in base ai decreti emergenziali sono rimaste aperte solo per didattica a distanza, la riduzione è determinata forfettariamente nel 25% della quota variabile della tariffa (*corrispondente ad un periodo di sospensione pari a circa 90 giorni*). Ugualmente e per l'identico motivo si dispone per gli alberghi (*Cod. Ateco 55.1*) per i quali, sempre in base ai decreti emergenziali, era consentita attività esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi.

L'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo che precede è effettuata d'ufficio nel rispetto delle indicazioni della Deliberazione Arera n.158/2020 nonché delle risultanze dei provvedimenti emergenziali dispositivi delle chiusure obbligatorie. L'individuazione dei periodi di chiusura obbligatoria per ciascuna tipologia di attività avverrà sulla base del corrispondente codice Ateco rilevato dal gestore del tributo dalle risultanze della Camera di Commercio.

La riduzione verrà calcolata sull'avviso di pagamento a conguaglio della Tari anno 2020 e riporterà l'importo netto da versare e la riduzione applicata. Qualora un contribuente riscontri una applicazione non corretta della riduzione con riferimento alla propria situazione dovrà produrre entro e non oltre il 20 gennaio 2021 apposita autocertificazione redatta su modello predisposto dal gestore del tributo con cui dichiarare tutte le condizioni che danno diritto ad una diversa riduzione. Sulla base di tali autocertificazioni, che saranno in ogni caso verificate anche a campione, il gestore del tributo provvederà al ricalcolo della rata e/o al rimborso della somma in eccesso eventualmente versata.

11 ter. Limitatamente all'anno 2021, a seguito delle chiusure obbligatorie e/o restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID19 nonché in considerazione dei gravi effetti della pandemia sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'intero tributo pari al 45% per le categorie nn. 1, 2, 4, 7, 8 e 30, pari al 40% per le categorie nn. 22, 23 e 24, pari al 25% per le categorie nn. 13, 15, 16 e 17, pari al 20% per le categorie nn.6, 18 e 27, pari al 15% per le categorie 3, 11 e 19, pari al 10% per la categoria 28, pari al 3% per le categorie nn. 12, 14, 20, 21 e 26. In riferimento alla categoria tariffaria 4, la riduzione per i distributori di carburanti è ridotta al 3%. In riferimento alla categoria tariffaria 14 alle farmacie non si applica alcuna riduzione. In riferimento alla categoria tariffaria 12 a banche ed istituti di credito non si applica alcuna riduzione.

Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 ed all'Allegato A del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.

Le riduzioni di cui al presente comma si applicano direttamente negli avvisi di pagamento e sono cumulabili con le altre previste dal presente regolamento. Il minor gettito derivante dalle riduzioni di cui al presente comma 1 è finanziato con le risorse di cui all'art. 6 del d.l. 73/2021.



12. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni e riduzioni sopra descritte.

13. Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo - previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013- sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.28 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni od esenzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dal Comune o dal soggetto gestore se diverso dall'ente deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.



3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere almeno:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché il relativo recapito di posta elettronica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere almeno:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, Categoria Tares di attribuzione, sede legale) nonché il relativo recapito di posta elettronica;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o al soggetto gestore se diverso dall'ente, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o a mezzo telefax avendo cura in quest'ultimo caso di allegare copia di valido documento di identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La dichiarazione potrà essere inviata anche tramite lo sportello online compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore. In tale ultimo caso la dichiarazione si intende presentata all'atto del caricamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Il modello di dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

8. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, viene rilasciata una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Viene comunicato al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune o il soggetto gestore se diverso dall'ente, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).



9. Anche nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione viene rilasciata al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.”

Art. 30bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 30, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'invito al pagamento di cui al successivo art.34.

2. Il Comune, o la società affidataria in caso di affidamento in concessione del servizio di gestione accertamento e riscossione della Tari, predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web del gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di non utilizzare per il reclamo scritto, ovvero per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, il modulo predisposto, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di informazione ed ai reclami scritti il gestore del servizio invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Con riferimento alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati la risposta, la risposta di norma dovrà essere inviata entro 60 giorni lavorativi fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa e dalla disciplina dei procedimenti amministrativi. Nella risposta dovranno essere indicati almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che si intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.



5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo invito di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 31 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Comune potrà affidare a terzi la gestione, l'accertamento e la riscossione del tributo, in tutto od in parte, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.23, comma 5, lett.b, del D.Lgs.446/97 e s.m.i. e di ogni ulteriore normativa al riguardo. Qualora la gestione del tributo sia affidata all'esterno le attribuzioni di cui al comma 1 sono conferite alla ditta affidataria in tutto o in parte in relazione alle caratteristiche dell'affidamento.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

5. Per le unità immobiliari locate od affittate per periodi non occasionali o comunque superiori a 6 mesi la tassa è dovuta dal conduttore ma il proprietario è tenuto a dare comunicazione della locazione od affitto al Comune, o al soggetto gestore, entro il mese successivo alla data del contratto; in mancanza di detta comunicazione il proprietario è passibile di essere assoggettato alla sanzione di cui all'art. 1, comma 698 della L. 147/2013 qualora il conduttore non abbia presentato la prescritta denuncia ai fini TARI.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.



3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con particolare riferimento all'art.13.

Art. 34 Riscossione

1. Il Comune, o la società affidataria del servizio di gestione accertamento e riscossione della Tari, riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, con le modalità di cui al comma 3, inviti di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate.
2. Fermo restando il numero delle rate come indicate nel comma precedente, le scadenze saranno fissate annualmente con delibera della giunta comunale. Con la medesima delibera potrà essere individuata anche una scadenza per il pagamento in unica soluzione pari o successiva alla scadenza fissata per il pagamento della prima rata.
3. L'invito di pagamento di cui al comma 1, deve contenere l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'invito stesso può essere inviato per posta semplice o, su espressa richiesta del contribuente, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'invito di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. L'invito di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate del



Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del gestore.

4. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante bollettino di conto corrente postale o attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali consentiti ivi compresa la piattaforma Pago PA. Il pagamento, infine, potrà avvenire anche presso lo sportello fisico del gestore mediante carta di credito. E' in ogni caso garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART.34 bis Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli inviti di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 34:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente)
- c) qualora l'importo addebitato, a parità di presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €100.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

4. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

Art. 35 Interessi

Per quanto concerne la misura annua degli interessi per la riscossione e i rimborsi del tributo si fa riferimento a quanto previsto dall'art.21 bis del vigente regolamento per le entrate tributarie comunali.

Art. 36 Rimborsi

1. Per quanto concerne le modalità per il rimborso delle somme versate e non dovute si fa riferimento a quanto previsto dall'art.20 del vigente regolamento per le entrate tributarie comunali.

2. Laddove sia richiesto dalla regolamentazione ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

3. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30bis del presente regolamento.



Art. 37 Somme di modesto ammontare

Per quanto riguarda i limiti di esenzioni per versamenti ordinari, da accertamento, per rimborsi e per scarichi si fa riferimento a quanto previsto dall'art.21 del vigente regolamento per le entrate tributarie comunali.

Art. 38 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento relativo componente Tari dell'Imposta Unica Comunale, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 40 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 41 Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della previgenti forme di prelievo sui rifiuti entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. In considerazione dei tempi in cui nel corso dell'anno 2023 si addiende alla approvazione delle modifiche ed integrazioni del presente regolamento, a parziale deroga di quanto riportato negli articoli che precedono, si prevede che limitatamente all'esercizio 2023:
 - il termine del 31 gennaio previsto dagli art.10bis e 10ter per la presentazione da parte del contribuente della documentazione attestante il conferimento integrale o parziale dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, è posticipato al 30 giugno 2023;



- per coloro per i quali le circostanze che determinano l'obbligo dichiarativo ai fini Tari si siano verificate nel periodo intercorrente dal primo gennaio 2023 al 30 aprile 2023, si considera comunque tempestiva la dichiarazione presentata entro i 90 giorni solari successivi al suddetto 30 aprile.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

- | |
|--|
| |
| 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) |
| 02. Cinematografi, teatri |
| 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 05. Stabilimenti balneari |
| 06. Autosaloni, esposizioni |
| 07. Alberghi con ristorante |
| 08. Alberghi senza ristorante |
| 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme |
| 10. Ospedali |



11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 13.1 Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari.
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club